

BANCA D'ITALIA

Bollettino di Vigilanza



Numero 8 - Agosto 2005

INDICE

PARTE PRIMA

PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE

I – COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO *(riunione del 26 agosto 2005)*

- Informativa sull'evoluzione degli assetti di controllo nel sistema creditizio e finanziario 3

II – BANCA D'ITALIA

1. Delibera del CICR del 19.7.2005 recante la revoca della delibera del 23.10.1992 4
2. Simulazione dell'impatto IAS e segnalazioni consolidate 5
3. Segnalazioni prudenziali 6

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE

1. Iscrizioni 23
2. Cancellazioni 23
3. Altre variazioni 23

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI

1. Iscrizioni 24
2. Cancellazioni 24
3. Variazioni nella composizione 24
4. Altre variazioni 24

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni	26
2. Cancellazioni	26
3. Altre variazioni	26

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Iscrizioni	27
2. Cancellazioni	27
3. Altre variazioni	27

V – EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

1. Cassa di Risparmio di Saluzzo	28
2. Cassa di Risparmio di Volterra	29

VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sanzioni

– Banca Nazionale del Lavoro	30
------------------------------------	----

PARTE PRIMA

**PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE
DELLE AUTORITÀ CREDITIZIE**

I – COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO
(riunione del 26 agosto 2005)

– **Informativa sull'evoluzione degli assetti di controllo nel sistema creditizio e finanziario**

Il Governatore della Banca d'Italia ha fornito al "Comitato" un aggiornamento delle informazioni rese al medesimo nella riunione del 19 luglio 2005 sul mutamento degli assetti di controllo di alcuni gruppi bancari.

Nella presente riunione non sono state assunte deliberazioni.

1. Delibera del CICR del 19.7.2005 recante la revoca della delibera del 23.10.1992

Con delibera del 19 luglio 2005 (1), in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il CICR ha revocato la delibera del 23 ottobre 1992, con la quale era stato, tra l'altro, previsto l'obbligo per le società conferitarie, risultanti dai processi di ristrutturazione attuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, di inserire negli statuti la previsione del nulla osta della Banca d'Italia per l'esecutività delle delibere di nomina di presidenti e direttori generali (cfr. *Bollettino della Banca d'Italia – Vigilanza sulle aziende di credito*, n. 122, ottobre-dicembre 1992, p. 3).

La Banca d'Italia ha a suo tempo fornito indicazioni in merito all'applicazione della richiamata delibera (cfr. *Bollettino della Banca d'Italia – Vigilanza sulle aziende di credito*, n. 123, gennaio – marzo 1993, p. 37), specificando che la medesima:

- interessava le sole società conferitarie in cui la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria fosse detenuta da enti conferenti;
- poteva riguardare, ove previsto in alternativa al direttore generale, l'amministratore delegato.

Ciò premesso, essendo venuto meno l'obbligo, per le società conferitarie, di mantenere le citate clausole dello statuto, queste ultime andranno stralciate alla prima occasione utile. Nelle more, comunque, le delibere di nomina del presidente, del direttore generale e, ove previsto in alternativa a quest'ultimo, dell'amministratore delegato delle società conferitarie interessate dalla delibera non necessitano, per essere efficaci, del nulla osta della Banca d'Italia.

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 7/2005 p. 17 s. (*ndr*).

2. Simulazione dell'impatto IAS e segnalazioni consolidate

Alcune capogruppo di gruppi bancari, rispondendo alla richiesta di informazioni avanzata dalla Banca d'Italia nell'aprile 2005 (1) con l'obiettivo di conoscere l'impatto della prima applicazione degli IAS, hanno comunicato, anche in via informale, che:

- sino ad oggi, in applicazione del principio della "irrilevanza" delle partecipazioni detenute (art. 29 d.lgs. 87/92), non hanno provveduto a redigere il bilancio consolidato. Inoltre, alcune capogruppo, avvalendosi della specifica facoltà prevista dalle vigenti istruzioni segnaletiche (cfr. Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di Vigilanza su base consolidata, Cap. 1.3) (2), non hanno fino ad oggi prodotto neanche le segnalazioni consolidate. Altre, invece, pur non redigendo il bilancio consolidato, hanno sinora trasmesso le segnalazioni di gruppo, perché le loro controllate superavano le soglie indicate in nota;
- non avendo redatto il bilancio consolidato 2004, base di riferimento della suddetta rilevazione dell'impatto IAS, non ritengono di dover partecipare alla redazione della stessa.

Al riguardo, nel prendere atto della decisione dei suddetti intermediari di non partecipare alla citata rilevazione per le motivazioni suesposte, la Banca d'Italia ha fatto tuttavia presente che le capogruppo tenute, ai sensi della vigente normativa, a trasmettere le segnalazioni consolidate – in quanto aventi nel perimetro del gruppo società controllate al di sopra delle soglie dimensionali previste – dovranno effettuare le segnalazioni riferite al 31.12.05 secondo la nuova disciplina segnaletica basata sui principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in corso di predisposizione da parte della Banca d'Italia.

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2005 p. 5 s. (*ndr*).

(2) In particolare, è consentito escludere dal consolidamento le società bancarie, finanziarie e strumentali il cui totale di bilancio è inferiore al minore dei due seguenti importi: *a*) 1 per cento del totale di bilancio della capogruppo o dell'ente partecipante; *b*) 10 milioni di euro. L'esclusione non è ammessa quando le anzidette partecipazioni nel loro insieme superano di cinque volte una delle suddette soglie di esonero.

3. Segnalazioni prudenziali

Nell'acclusa nota tecnica la Banca d'Italia ha fornito alcune istruzioni di carattere generale riguardanti:

- le segnalazioni prudenziali riferite al 30.6.2005, per i gruppi bancari, e al 30.6.2005, 30.9.2005, 31.12.2005 e 31.3.2006, per le banche;
- l'informativa da fornire nella nota integrativa del bilancio individuale redatto secondo le disposizioni ex d.lgs. n. 87/92 relativamente alle esposizioni scadute e a quelle ristrutturata (cfr. 16° aggiornamento della Circolare n.49 "Manuale per la compilazione per la matrice dei conti");
- le informazioni da rendere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione del bilancio individuale ex d.lgs. n. 87/92 in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo n. 394 del 30.12.2003.

1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali

Nell'aprile 2005 (1) la Banca d'Italia ha comunicato che la nuova disciplina in materia di patrimonio di vigilanza e di coefficienti prudenziali che verrà emanata per tener conto delle novità recate dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e per introdurre i relativi "filtri prudenziali", entrerà in vigore a far tempo dal 31.12.2005, per i gruppi bancari e dal 30.6.2006, per le banche.

Nel maggio 2005 (2) la Banca d'Italia ha fornito il raccordo fra le segnalazioni statistiche di vigilanza (individuali e consolidate) e gli IAS/IFRS, da utilizzare nelle more dell'intervento di adeguamento delle medesime segnalazioni, facendo riserva di ulteriori comunicazioni per quanto riguarda le rilevazioni prudenziali.

Di seguito vengono indicati i criteri da seguire per la compilazione delle segnalazioni prudenziali riferite al 30.6.2005, per i gruppi bancari, e al 30.6.2005, 30.9.2005, 31.12.2005 e 31.3.2006, per le banche.

1.1 Patrimonio di vigilanza consolidato

Il calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato riferito al 30 giugno 2005 va calcolato applicando le vigenti disposizioni di vigilanza, sulla base di dati contabili conformi al decreto legislativo n. 87/92. Di conseguenza, nel patrimonio di vigilanza è incluso il risultato economico consolidato del primo semestre 2005 determinato secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 87/92.

Se l'informativa pubblica semestrale è redatta applicando i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la capogruppo è tenuta a ricalcolare il risultato del primo semestre 2005 secondo le regole stabilite dal citato decreto, sottoponendolo a verifica da parte dei revisori esterni o, in mancanza di essi, dell'organo di controllo della banca, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza (cfr. il fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", pagg. 1.1.9, 1.1.10 e 2.3.3).

Ove, a motivo dei problemi legati alla transizione dei sistemi informativi aziendali alle nuove regole contabili (IAS/IFRS), si sia determinata la reale impossibilità di quantificare il patrimonio sulla base delle vigenti disposizioni di vigilanza, la capogruppo potrà – in via del tutto eccezionale e previa comunicazione alla Banca d'Italia – calcolare il patrimonio consolidato sulla base delle regole di seguito indicate (3).

In particolare, il patrimonio riferito al 30 giugno 2005 è pari alla somma algebrica delle seguenti componenti: *a*) patrimonio riferito al 31.12.2004 (4); *b*) "variazioni patrimoniali" avvenute nel primo semestre del 2005 (cfr. fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", pagg. 2.3.3 e 1.1.12); *c*) risultato economico del primo semestre 2005 calcolato secondo gli IAS/IFRS.

Occorre inoltre tener conto delle seguenti precisazioni:

(1) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2005 p. 5 s. (*ndr*).

(2) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5/2005 p. 3 ss. (*ndr*).

(3) Per quanto riguarda l'area e i metodi di consolidamento, per entrambi i criteri restano ferme le attuali disposizioni di vigilanza. Di conseguenza, indipendentemente dalle scelte compiute ai fini dell'informativa pubblica semestrale, il patrimonio consolidato va calcolato considerando il gruppo bancario e le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate congiuntamente; queste ultime vanno consolidate con il metodo proporzionale.

(4) Ciò implica che gli effetti della prima applicazione degli IAS/IFRS non devono essere considerati nel calcolo del patrimonio. Vanno tuttavia incluse le svalutazioni connesse con il deterioramento del merito creditizio, diverse da quelle riconducibili al c.d. "effetto attualizzazione", le quali possono essere portate in detrazione, sino a concorrenza, dell'eventuale fondo rischi su crediti (voce 90) esistente in bilancio al 31.12.2004.

- a) il risultato economico semestrale va computato:
- 1) al netto delle riprese di valore dei crediti deteriorati svalutati (c.d. "effetto attualizzazione") in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS (5);
 - 2) sterilizzando gli effetti economici (positivi o negativi) derivanti dalla valutazione al *fair value* delle attività finanziarie oggetto della c.d. "*fair value option*", diversi dagli effetti riconducibili al deterioramento creditizio dei debitori (o emittenti);
 - 3) sterilizzando gli effetti economici (positivi o negativi) della eventuale valutazione al *fair value* (o a valori rivalutati) delle attività materiali e immateriali, diversi da quelli riconducibili al deterioramento duraturo (c.d. *impairment*) di tali attività;
 - 4) sterilizzando gli effetti economici (positivi o negativi) derivanti dalla valutazione al *fair value* delle partecipazioni (6) eventualmente classificate nel portafoglio di negoziazione, diversi dagli effetti riconducibili al deterioramento dell'emittente. Le anzidette componenti vanno calcolate tenendo conto del relativo effetto fiscale;
- b) la minusvalenza netta su titoli di debito, da segnalare fra gli "elementi negativi del patrimonio supplementare", va calcolata considerando come un unico insieme i titoli di debito classificati nel portafoglio "disponibile per la vendita", nel portafoglio "detenuto sino alla scadenza" ed eventualmente nel portafoglio "crediti" (secondo la definizione IAS/IFRS) nonché quelli oggetto della c.d. "*fair value option*";
- c) le plus/minusvalenze nette riferite alle partecipazioni in società non bancarie e non finanziarie quotate in un mercato regolamentato vanno computate secondo le vigenti regole, indipendentemente dal portafoglio contabile in cui tali partecipazioni sono allocate. La plus/minusvalenza va calcolata considerando come "valore di bilancio" il valore iscritto nel bilancio riferito all'esercizio 2004 o il costo di acquisto (per le partecipazioni acquisite nel corso del primo semestre 2005);
- d) l'ammontare degli "elementi da dedurre dal patrimonio di base e supplementare", coerentemente con quanto sopra stabilito, è pari al valore iscritto nel bilancio riferito all'esercizio 2004 o al costo di acquisto (per le partecipazioni acquisite nel corso del primo semestre 2005);
- e) le rettifiche forfetarie per rischio paese continuano a calcolarsi secondo le vigenti regole;
- f) i limiti di computabilità (ad esempio, del patrimonio supplementare rispetto al patrimonio di base) si applicano sui valori patrimoniali aggiornati al 30.6.2005, come sopra determinati.

1.2 *Patrimonio di vigilanza individuale*

Le disposizioni stabilite nel precedente paragrafo 1.1 valgono anche ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza individuale.

1.3 *Coefficienti prudenziali consolidati*

I requisiti patrimoniali consolidati riferiti al 30.6.2005 vanno determinati applicando le vigenti disposizioni di vigilanza.

(5) Viceversa non devono formare oggetto di sterilizzazione le rettifiche di valore connesse con l'effetto attualizzazione relative ai nuovi crediti deteriorati rilevati nel semestre.

(6) Ai fini del presente paragrafo 1 la nozione di "partecipazione" è quella indicata dalla Banca d'Italia nel maggio 2005 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5/2005 p. 10 (*ndr*)).

Al verificarsi delle medesime condizioni indicate nel precedente paragrafo 1.1, è consentito – in via del tutto eccezionale e previa comunicazione alla Banca d'Italia – applicare le regole di seguito indicate (7):

- a) per l'individuazione degli strumenti finanziari da considerare ai fini del calcolo del rischio di posizione si parte dal portafoglio di negoziazione definito in base allo IAS 39 e si considerano le attività e le passività finanziarie contemplate nella vigente disciplina sui rischi di mercato (cfr. il fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", pagg. 7.1.7 e 7.1.8). Pertanto, da un lato, sono escluse dal rischio di posizione tutte le attività finanziarie classificate nei portafogli IAS/IFRS diversi da quello di negoziazione; dall'altro, dal portafoglio di negoziazione determinato in applicazione degli IAS/IFRS vanno escluse le attività e le passività finanziarie (quali ad esempio i finanziamenti, i derivati incorporati in passività emesse, i debiti), non considerate nell'attuale disciplina prudenziale sui rischi di mercato;
- b) il portafoglio bancario sottoposto alle regole del coefficiente di solvibilità è rappresentato dal complemento all'unità del portafoglio non immobilizzato come sopra definito (8).

Ciò premesso e coerentemente con quanto sopra stabilito per il patrimonio di vigilanza, si fa presente che tutti gli effetti, in aumento e in diminuzione, determinati sul valore delle attività di rischio a seguito della prima applicazione degli IAS/IFRS vanno neutralizzati operando sulle medesime attività identici aggiustamenti di segno opposto (diminuzione degli effetti positivi ed incremento di quelli negativi). Ove non sia possibile imputare i suddetti aggiustamenti alle pertinenti attività, occorre procedere convenzionalmente nel seguente modo: gli effetti positivi vanno ponderati, ai fini del rischio di credito, al 100 per cento; quelli negativi non vanno dedotti, ai medesimi fini, dalle attività di rischio.

Vanno anche neutralizzate tutte le minus/plusvalenze rilevate nel conto economico del primo semestre 2005 che non sono state considerate nel patrimonio di vigilanza.

1.4 Coefficienti prudenziali individuali

Le disposizioni stabilite nel precedente paragrafo 1.3 valgono anche ai fini del calcolo dei coefficienti prudenziali individuali.

1.5 Termini di invio delle segnalazioni prudenziali individuali al 30 giugno 2005

Considerata l'esigenza rappresentata dalle banche di disporre di un margine di tempo ulteriore, rispetto ai termini ordinari di invio delle segnalazioni, per poter correttamente applicare le regole indicate nella presente nota, si consente in via eccezionale di trasmettere le segnalazioni riferite al 30 giugno 2005 entro il 10 ottobre 2005 (anziché entro il 25 settembre 2005).

1.6 Adeguatezza patrimoniale

Le banche sono invitate a procedere quanto prima alla stima dell'impatto degli IAS sul patrimonio di vigilanza individuale e sul rispetto dei requisiti di adeguatezza patrimoniale (sulla base della bozza di normativa in materia di "filtri prudenziali" comunicata dalla Banca d'Italia nell'aprile 2005 (9)), nella prospettiva della loro piena applicazione con riferimento al 30.6.2006.

(7) Tali regole coerenti con quanto stabilito dalla Banca d'Italia nel maggio 2005 (cfr. Bollettino di Vigilanza n. 5/2005 p. 3 ss. *(ndr)*).

(8) Sono escluse, ovviamente, le attività finanziarie dedotte dal patrimonio di vigilanza.

(9) Cfr. Bollettino di Vigilanza n. 4/2005 p. 5 s. *(ndr)*.

Ove da queste stime dovessero emergere potenziali deficienze patrimoniali prospettiche, le banche saranno tenute ad:

- assumere tutte le iniziative necessarie ad assicurare il rispetto dei coefficienti prudenziali e degli altri istituti di vigilanza, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di patrimonio di vigilanza;
- informare immediatamente la Banca d'Italia, comunicando le iniziative che intendono intraprendere.

Medesimi obblighi di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, aggiornati sulla base dei dati riferiti al 30.6.2005, e di pronta comunicazione alla Banca d'Italia fanno carico alle società capogruppo dei gruppi bancari.

2. Crediti ristrutturati e crediti scaduti/sconfinanti

Con il 16° aggiornamento del 30.12.2004 della Circolare n. 49 "Manuale per la compilazione della matrice dei conti" è stata modificata la nozione di esposizioni ristrutturate ed è stata introdotta la rilevazione di specifiche evidenze segnaletiche relative alle "esposizioni scadute e/o sconfinanti". Nel contempo sono state abrogate le segnalazioni relative ai crediti in corso di ristrutturazione.

Tali innovazioni, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2005, per i dati di stock, e a far tempo dal 31.12.2005 per i dati di flusso, si riflettono sulle informazioni relative ai "crediti dubbi" da fornire nella nota integrativa del bilancio individuale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 87/92 (10). In particolare, ai fini della compilazione delle tabelle "situazione dei crediti per cassa verso banche e clientela", "dinamica dei crediti dubbi verso banche e clientela" e "dinamica delle rettifiche di valore complessive dei crediti verso banche e clientela" occorre adottare i criteri segnaletici di seguito indicati.

2.1 Crediti ristrutturati

I crediti ristrutturati vanno rilevati secondo la nuova definizione valida ai fini delle segnalazioni di vigilanza.

Pertanto, nella tabella relativa alla "dinamica dei crediti dubbi" l'"esposizione lorda iniziale" (voce A) corrisponde, convenzionalmente, all'importo dei crediti ristrutturati in essere al 31.12.2004 secondo le precedenti definizioni di vigilanza.

Le variazioni in aumento o in diminuzione connesse con la riclassificazione delle posizioni rilevate nell'esposizione lorda iniziale (11) vanno convenzionalmente indicate nelle voci residuali, rispettivamente, "altre variazioni in aumento" (B.4) e "altre variazioni in diminuzione" (C.6). Tali riclassificazioni e ogni altro movimento connesso con la modifica della nozione di "esposizione ristrutturata" vanno adeguatamente illustrati e commentati in calce alla tabella in esame, se d'importo rilevante.

(10) Infatti, le vigenti disposizioni del bilancio bancario richiamano, con riferimento alla nozione di crediti dubbi, le definizioni previste nelle segnalazioni di vigilanza (cfr. il fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione", pag. 2.5.3).

(11) Ad esempio, l'incremento dovuto al fatto che, in base alla nuova definizione, si considera l'intera esposizione e non soltanto la linea di credito "ristrutturata" ovvero il decremento dovuto alla riclassificazione nei crediti *in bonis* a seguito dell'avvenuto recupero delle condizioni di piena solvibilità del debitore, attestato con motivata delibera dei competenti organi aziendali, trascorsi due anni dalla data di stipula dell'accordo di ristrutturazione (cfr. voce 2478).

2.2 *Crediti scaduti/sconfinanti*

Nelle tabelle "situazione dei crediti per cassa", "dinamica dei crediti dubbi" e "dinamica delle rettifiche di valore complessive" occorre aggiungere, rispettivamente, la nuova voce (colonna) "crediti scaduti", dopo la voce (colonna) riferita ai "crediti ristrutturati". In tali evidenze informative figurano i "crediti scaduti e/o sconfinanti da oltre 180 giorni" come definiti dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza.

Si precisa che per l'esercizio 2005 le voci "esposizione lorda iniziale" e "rettifiche complessive iniziali" vanno poste, convenzionalmente, pari a zero, considerato che a fini di vigilanza la rilevazione delle esposizioni scadute/sconfinanti ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2005.

2.3 *Crediti in corso di ristrutturazione*

Dalle tabelle "situazione dei crediti per cassa", "dinamica dei crediti dubbi" e "dinamica delle rettifiche di valore complessive" va eliminata la voce (colonna) relativa ai crediti in corso di ristrutturazione.

3. **Decreto legislativo n. 394 del 30.12.2003**

L'art. 6, comma 1, del d.lgs. 394/2003, integrando le vigenti disposizioni in materia di bilanci bancari e finanziari (d.lgs. n. 87/92, art. 23), prevede che nella nota integrativa individuale siano forniti:

- a) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il corrispondente *fair value* (12) nonché informazioni sulla loro natura ed entità;
- b) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e delle partecipazioni in "joint venture": 1) il valore contabile e il *fair value* delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività; 2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

L'art. 7, comma 1, del medesimo decreto (che ha modificato l'art. 3, comma 2 del d.lgs. 87/92) prevede che nella relazione sulla gestione individuale si illustrino, con riferimento all'uso di strumenti finanziari da parte dell'impresa e qualora ciò sia rilevante per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

- 1) gli obiettivi e le politiche dell'impresa in materia di gestione dei rischi finanziari, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
- 2) l'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Al riguardo si fa presente che, al fine di assolvere agli obblighi informativi di cui al precedente punto a), nella nota integrativa del bilancio individuale le banche sono tenute a produrre le tabelle 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 e 10.12 di cui agli allegati A e B. Nel contempo, si fa presente che la tabella 10.5 "Operazioni a termine" va limitata alle voci 1 "compravendite" e 2 "depositi e finanziamenti".

(12) Per la definizione di *fair value*, di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato ecc., si veda l'art. 6, comma 2 del medesimo decreto.

segue *NOTA TECNICA*

Le informazioni di cui al punto *b*) vanno fornite in calce alle tabelle 2.1 "titoli immobilizzati" e 3.1 "partecipazioni rilevanti" (relativamente alla voce C "altre partecipazioni rilevanti") della nota integrativa.

Con riferimento all'informativa di cui ai punti *1*) e *2*) riguardante la relazione sulla gestione si precisa che vanno fornite informazioni analoghe a quelle già previste per il rischio di credito (cfr. il fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione", Relazione sulla gestione – punto g, pag. 2.6.1)".

Allegato A

10.7 DERIVATI FINANZIARI RIPARTITI PER TIPOLOGIE (valori nozionali)

Tipologia operazioni/Sottostanti	Titoli di debito e tassi di interesse			Titoli di capitale e indici azionari			Tassi di cambio e oro			Altri valori		
	Di negoziazione	Di copertura	Altre operazioni	Di negoziazione	Di copertura	Altre operazioni	Di negoziazione	Di copertura	Altre operazioni	Di negoziazione	Di copertura	Altre operazioni
1. Forward rate agreement												
2. Interest rate swap												
3. Domestic currency swap												
4. Currency interest rate swap												
5. Basis swap												
6. Scambi di indici azionari												
7. Scambi di indici reali												
8. Futures												
9. Opzioni cap												
- Acquistate												
- Emesse												
10. Opzioni floor												
- Acquistate												
- Emesse												
11. Altre opzioni												
- Acquistate												
- Plain vanilla												
- Esotiche												
- Emesse												
- Plain vanilla												
- Esotiche												
12. Altri contratti derivati												

(segue **Allegato A**)

10.8 DERIVATI FINANZIARI: ACQUISTI E VENDITE DEI SOTTOSTANTI (valori nozionali)

Tipologia operazioni/Sottostanti	Titoli di debito e tassi di interesse			Titoli di capitale e indici azionari			Tassi di cambio e oro			Altri valori		
	Di negoziazione	Di copertura	Altre operazioni	Di negoziazione	Di copertura	Altre operazioni	Di negoziazione	Di copertura	Altre operazioni	Di negoziazione	Di copertura	Altre operazioni
1. Operazioni con scambio di capitali – Acquisti – Vendite – Valute contro valute 2. Operazioni senza scambio di capitali – Acquisti – Vendite – Valute contro valute												

(segue **Allegato A**)

10.9 DERIVATI FINANZIARI "OVER THE COUNTER": RISCHIO DI CONTROPARTE

Controparti/Sottostanti	Titoli di debito e tassi di interesse			Titoli di capitale e indici azionari			Tassi di cambio e oro			Altri valori			
	Valore nozionale	Fair value positivo		Valore nozionale	Fair value positivo		Valore nozionale	Fair value positivo		Valore nozionale	Fair value positivo		
		Lordo	Compensato		Esposizione futura	Lordo		Compensato	Esposizione futura		Lordo	Compensato	Esposizione futura
A. OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE													
A.1 Governi e Banche Centrali													
A.2 enti pubblici													
A.3 banche													
A.4 società finanziarie													
A.5 assicurazioni													
A.6 imprese non finanziarie													
A.7 altri soggetti													
B. OPERAZIONI DI COPERTURA													
B.1 Governi e Banche Centrali													
B.2 enti pubblici													
B.3 banche													
B.4 società finanziarie													
B.5 assicurazioni													
B.6 imprese non finanziarie													
B.7 altri soggetti													
C. ALTRE OPERAZIONI													
C.1 Governi e Banche Centrali													
C.2 enti pubblici													
C.3 banche													
C.4 società finanziarie													
C.5 assicurazioni													
C.6 imprese non finanziarie													
C.7 altri soggetti													

(segue **Allegato A**)**10.10 DERIVATI FINANZIARI "OVER THE COUNTER": RISCHIO FINANZIARIO**

Controparti/Sottostanti	Titoli di debito e tassi di interesse		Titoli di capitale e indici azionari		Tassi di cambio e oro		Altri valori	
	Fair value negativo		Fair value negativo		Fair value negativo		Fair value negativo	
	Lordo	Compensato	Lordo	Compensato	Lordo	Compensato	Lordo	Compensato
A. OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE A.1 Governi e Banche Centrali A.2 enti pubblici A.3 banche A.4 società finanziarie A.5 assicurazioni A.6 imprese non finanziarie A.7 altri soggetti B. OPERAZIONI DI COPERTURA B.1 Governi e Banche Centrali B.2 enti pubblici B.3 banche B.4 società finanziarie B.5 assicurazioni B.6 imprese non finanziarie B.7 altri soggetti C. ALTRE OPERAZIONI C.1 Governi e Banche Centrali C.2 enti pubblici C.3 banche C.4 società finanziarie C.5 assicurazioni C.6 imprese non finanziarie C.7 altri soggetti								

(segue **Allegato A**)**10.11 DERIVATI CREDITIZI: RISCHIO DI CONTROPARTE**

Tipologia di operazioni/valori	Valore nozionale	Fair value positivo	Esposizione futura
<p>A. OPERAZIONI RIENTRANTI NEL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO</p> <p>A.1 Acquisti di protezione con controparti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Governi e Banche Centrali 2. Altri enti pubblici 3. Banche 4. Società finanziarie 5. Imprese di assicurazione 6. Imprese non finanziarie 7. Altri soggetti <p>A.2 Vendite di protezione con controparti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Governi e Banche Centrali 2. Altri enti pubblici 3. Banche 4. Società finanziarie 5. Imprese di assicurazione 6. Imprese non finanziarie 7. Altri soggetti <p>B. ALTRE OPERAZIONI</p> <p>B.1 Vendite di protezione con controparti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Governi e Banche Centrali 2. Altri enti pubblici 3. Banche 4. Società finanziarie 5. Imprese di assicurazione 6. Imprese non finanziarie 7. Altri soggetti 			
Totale			

segue *NOTA TECNICA*

(segue **Allegato A**)

10.12 DERIVATI CREDITIZI: RISCHIO FINANZIARIO

Tipologia di operazioni/valori	Fair value negativo
<i>OPERAZIONI RIENTRANTI NEL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO</i> 1. Acquisti di protezione con controparti 1.1 Governi e Banche Centrali 1.2 Altri enti pubblici 1.3 Banche 1.4 Società finanziarie 1.5 Imprese di assicurazione 1.6 Imprese non finanziarie 1.7 Altri soggetti	
Totale	

Allegato B

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE TABELLE DA 10.7 A 10.12

Per la compilazione delle tabelle 10.7 e 10.8 occorre applicare quanto indicato nel fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione", paragrafo 5 – la nota integrativa, voce 10.5 "Operazioni a termine" (cfr. pagina 2.5.14).

Nelle tabelle 10.9 e 10.10 figurano, rispettivamente, le informazioni relative alla esposizione creditizia e finanziaria connessa con l'operatività in contratti derivati finanziari, distinguendo tra operazioni di negoziazione, operazioni di copertura ed altre operazioni. Il fair value va indicato al lordo e al netto ("fair value positivo/negativo – compensato") degli accordi di compensazione come definiti dalla vigente normativa di vigilanza relativa al coefficiente di solvibilità e al rischio di controparte dei rischi di mercato. Ai fini del calcolo dell'"esposizione futura" occorre fare riferimento al metodo del "valore corrente" contemplato dall'anzidetta normativa di vigilanza. Analogo trattamento si applica alle tabelle 10.11 e 10.12.

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI RILEVANTI DI CARATTERE PARTICOLARE

I – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE BANCHE (1)

1. Iscrizioni

- "Deutsche Bank AG", succursale italiana di banca estera comunitaria (Germania), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5607 e numero di codice meccanografico 3298.7.

La succursale è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 1° agosto 2005.

- "Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A." (in forma abbreviata "Carimilo S.p.A."), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5610 e numero di codice meccanografico 3301.9.

Autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia del 22 luglio 2005 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 4 agosto 2005.

- "CREDITO ARETUSEO – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa a responsabilità limitata" (in forma abbreviata "CREDITO ARETUSEO – BCC – s.c.r.l."), con sede in Siracusa, numero di matricola Albo 5612 e numero di codice meccanografico 7099.5.

Autorizzata con provvedimento della Regione Siciliana del 4 agosto 2005 e iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 23 agosto 2005.

- "Lehman Brothers Bankhaus Aktiengesellschaft", succursale italiana di banca estera comunitaria (Germania), con sede in Milano, numero di matricola Albo 5613 e numero di codice meccanografico 3303.5.

La succursale è stata iscritta nell'Albo delle banche con decorrenza 31 agosto 2005.

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni (nessuna)

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di agosto 2005.

II – VARIAZIONI ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI (1)

1. **Iscrizioni** (nessuna)

2. **Cancellazioni** (nessuna)

3. **Variazioni nella composizione**

- "Aperta Società di Gestione del Risparmio SpA", con sede in Milano, con decorrenza 22 luglio 2005 è stata inclusa nel Gruppo Credito Valtellinese;
- "CIB Faktor Penzugyi Szolgaltato Reszvenytarsasag", con sede in Budapest (Ungheria), con decorrenza 24 maggio 2004 è stata inclusa nel Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa);
- "Traianus S.A.", con sede in San Paolo (Brasile), con decorrenza 5 agosto 2004 è stata inclusa nel Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa);
- "Tein Plc (in liquidazione)", con sede in Londra (Regno Unito), con decorrenza 27 giugno 2005 è stata cancellata dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena;
- "Immobiliere Poincarè SNC (in liquidazione)", con sede in Parigi (Francia), con decorrenza 30 giugno 2005 è stata cancellata dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena;
- "Aletti Invest Società di Intermediazione Mobiliare SpA", con sede in Bergamo, con decorrenza 7 luglio 2005 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara;
- "Consicurezza S.p.A. (in liquidazione)", con sede in Roma, con decorrenza 13 luglio 2005 è stata cancellata dal Gruppo Bancario Banca Nazionale del Lavoro.

4. **Altre variazioni**

- "Banca Popolare di Intra – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Verbania, frazione Intra (Verbano Cusio Ossola), capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Intra, con decorrenza 18 maggio 2005 ha variato la propria denominazione in "Banca Popolare di Intra – Società Cooperativa per Azioni";
- "Banca Popolare Etica – Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", con sede in Padova, capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare Etica, con decorrenza 10 agosto 2005 ha variato la propria denominazione in "Banca Popolare Etica – Società Cooperativa per Azioni" (in forma abbreviata "Banca Etica" o "BPE");
- "Traianus S.A.", con sede in San Paolo (Brasile), inclusa nel Gruppo Banca Intesa (in forma abbreviata Gruppo Intesa), con decorrenza 14 ottobre 2004 ha variato la propria denominazione in "Intesa Brasil Empreendimentos S.A.";

(1) Le variazioni di seguito riportate si riferiscono ad aggiornamenti dell'Albo avvenuti nel mese di agosto 2005.

- "Banca Popolare di Cividale – Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Cividale del Friuli (Udine), capogruppo del Gruppo Banca Popolare di Cividale, con decorrenza 13 giugno 2005 ha variato la propria denominazione in "Banca Popolare di Cividale – Società Cooperativa per Azioni";
- "Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo (Leno-Brescia) Società cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Leno (Brescia), capogruppo del Gruppo Cassa Padana, con decorrenza 9 agosto 2005 ha variato la propria denominazione in "Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo Società Cooperativa".

III – VARIAZIONI ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI

1. Iscrizioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO	
ITALEASE FACTORIT SPA	MILANO	755627	03.08.2005
FINANZIARIA ROMANA SPA	ROMA	797130	18.08.2005
BURGO FACTOR SPA	MILANO	797123	18.08.2005

2. Cancellazioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	PROVVEDIMENTO	
FACTORIT SPA	MILANO	755627	03.08.2005

3. Altre variazioni

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE
da FINEMIRO FINANCE SPA	BOLOGNA
a NEOS FINANCE SPA	BOLOGNA
da CFT FINANZIARIA SPA	FIRENZE
a CFT FINANZIARIA SPA	MILANO

IV – VARIAZIONI ALL'ALBO DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

1. Iscrizioni

- la "INNOGEST SGR", con sede in Torino, autorizzata con provvedimento del Governatore del 30 luglio 2005 all'esercizio dei servizi di gestione del risparmio di cui all'art. 33 del d.lgs. 58/98, è stata iscritta al n. 199 dell'Albo di cui all'art. 35, 1° comma del citato decreto.

2. Cancellazioni (nessuna)

3. Altre variazioni (nessuna)

V – EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI

1. Cassa di Risparmio di Saluzzo

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

VISTA l'istanza della Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., con sede legale in Saluzzo (CN);

CONSIDERATO che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza, detenendo un patrimonio di vigilanza superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

AUTORIZZA

la Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1).

Roma, 4 agosto 2005

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

C. Clemente

F.M. Frasca

(1) Provvedimento pubblicato in G.U. n. 200 del 29.8.2005 – Serie generale (*ndr*).

2. Cassa di Risparmio di Volterra

LA BANCA D'ITALIA

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

VISTA l'istanza della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., con sede legale a Volterra, Piazza dei Priori 16, con un capitale sociale di 36 milioni di euro;

CONSIDERATO che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

AUTORIZZA

la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1).

Roma, 23 agosto 2005

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

P. Ma rullo Reedtz

F.M. Frasca

(1) Provvedimento pubblicato in G.U. n. 209 dell'8.9.2005 – Serie generale (*ndr*).

VI – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Sanzioni

– BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB);

VISTA la lettera n. 563214 del 7.6.2005 con la quale la Banca d'Italia, dopo aver espletato i prescritti adempimenti in conformità al disposto dell'art. 145 TUB e delle relative Istruzioni di Vigilanza, ha proposto l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in relazione alle seguenti infrazioni rilevate presso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con sede in Roma, nel corso degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti, ai sensi dell'art. 54 TUB, dal 1°.12.2003 al 29.10.2004:

- 1) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte di componenti e di un ex componente del Consiglio di Amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 2) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni da parte di ex componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 3) carenze nei controlli da parte del Collegio sindacale (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);
- 4) errate segnalazioni all'Organo di Vigilanza (art. 51, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 1, Istr. di Vig.);
- 5) carenze nei processi del credito (art. 53, comma 1, lett. d), TUB; tit. IV, cap. 11, Istr. di Vig.);

– omissis –

D E C R E T A

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell'art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Componenti il Consiglio di amministrazione

ABETE Luigi, FABRIZI Pier Luigi, ORTEGA PARRA Antonio, CATANIA Elio Cosimo, TRAPANI Francesco, TOSATO Massimo, ZONIN Giovanni, GONZALEZ CID Manuel, DELLA VALLE Diego, PERISSINOTTO Giovanni, MINUCCI Aldo, PEREZ CALOT Juan Enrique

Per l'irregolarità sub 1): € 15.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 15.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 15.000,00 ciascuno.

Complessivamente: € 45.000,00 ciascuno.

Ex componenti il Consiglio di amministrazione

TERREROS CEBALLOS Gonzalo (in carica fino al 6.9.2004)

Per l'irregolarità sub 1): € 15.000,00.

Per l'irregolarità sub 4): € 15.000,00.

Per l'irregolarità sub 5): € 15.000,00.

Complessivamente: € 45.000,00.

CARACCIOLO DI BRIENZA Landolfo (in carica fino all'11.3.2003)

CROFF Davide (in carica fino al 15.6.2003)

Per l'irregolarità sub 2): € 15.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 15.000,00 ciascuno.

Complessivamente: € 30.000,00 ciascuno.

Componenti il Collegio sindacale

DI TANNO Tommaso, CARAMANTI Franco, PICCINELLI Pier Paolo

Per l'irregolarità sub 3): € 15.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 4): € 15.000,00 ciascuno.

Per l'irregolarità sub 5): € 15.000,00 ciascuno.

Complessivamente: € 45.000,00 ciascuno.

Direttore

GIROTTI Mario

Per l'irregolarità sub 4): € 15.000,00.

– omissis –

Roma, addì 4 agosto 2005

IL MINISTRO: D. SINISCALCO